

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 14 dicembre 2018



## STP

Sole 24 Ore 14/12/18 P. 28 STRETTA FISCALE SULLA TRASFORMAZIONE DELLO STUDIO ASSOCIATO IN STP Angelo Busani 1

## SEMPLIFICAZIONI

Sole 24 Ore 14/12/18 P. 33 APPALTI, SULL'ACCESSO ALLE GARE PIU' CERTEZZE PER LE IMPRESE LATOUR GIUSEPPE 2

## ANTICORRUZIONE

Italia Oggi 14/12/18 P. 41 PICCOLI COMUNI, ANTICORRUZIONE SEMPLICE OLIVERI LUIGI 3

## CASSA FORENSE

Italia Oggi 14/12/18 P. 1 LEGALI, CONTRIBUTI INDEDUCIBILI ALBERICI DEBORA 4

## CODICE APPALTI

Italia Oggi 14/12/18 P. 43 LIBERE UNIVERSITA', LEGITTIMI GLI AAFIDAMENTI SENZA GARA 5

## GRANDI OPERE

Corriere Della Sera 14/12/18 P. 38 PERCHE' LE GRANDI OPERE PIACCIONO AL NORDEST FRANCO ENRICO 6

## INFRASTRUTTURE

Sole 24 Ore 14/12/18 P. 8 TERZO VALICO, IL SI' DI TONINELLI "MA L'OPERA DEVE CAMBIARE" SANTILLI GIORGIO 7

## LAVORI PUBBLICI

Italia Oggi 14/12/18 P. 43 OPERE LUMACA, 4 ANNI PER FARLE MASCOLINI A ND  
REA 8

## RISCHIO IDROGEOLOGICO

Italia Oggi 14/12/18 P. 45 LA REGIONE MARCHE STANZIA 4 MILIONI PER PREVENIRE DANNI 9

# Stretta fiscale sulla trasformazione dello studio associato in Stp

## PROFESSIONISTI

L'agenzia delle Entrate: è come un conferimento che realizza plusvalenze

Quanto già tassato alla associazione trasformata non è tassabile alla società

Angelo Busani

Un fortissimo disincentivo alla trasformazione degli studi professionali associati in società tra professionisti (Stp): non si tratta infatti di un'operazione neutrale, ma è equiparabile a un conferimento, con la conseguenza che si verifica un realizzo di plusvalenze. Con l'unico sollievo che quanto viene tassato in sede di conferimento, in capo all'associazione professionale trasformata (e quindi in capo ai professionisti associati), non è più tassabile in capo alla Stp risultante dalla trasformazione.

È ciò che si legge nella risposta a

interpello n. 107 di ieri, nella quale l'agenzia delle Entrate ha esaminato una istanza di uno studio associato di dottori commercialisti intenzionati a proseguire, senza soluzione di continuità, la loro attività sotto forma di una Stp in accomandita semplice, con l'idea di assegnarsi quote di capitale della Stp (taluno come socio accomandante, altri come soci accomandatari) nella stessa proporzione in cui essi partecipano agli utili derivanti dalla partecipazione all'associazione professionale.

A differenza di quanto ritenuto dall'interpellante, che ipotizzava di considerare l'operazione in termini di neutralità, le Entrate, ribadendo ancora una volta che il reddito prodotto da una Stp è reddito d'impresa e non di lavoro autonomo, affermano categoricamente due principi:

- a) il regime fiscale applicabile alla «trasformazione» dell'associazione professionale in società tra professionisti è quello proprio delle operazioni di trasformazione che comportano l'ingresso o la fuoriuscita dei beni dal regime di impresa;
- b) se poi l'operazione venga im-

postata sotto forma di «conferimento» dello studio associato in una Stp, si tratterebbe di una operazione fiscalmente rilevante, il cui corrispettivo è da determinarsi in base al valore normale dei singoli beni conferiti al momento della costituzione della Stp.

Sotto il primo profilo, l'operazione viene in effetti riconosciuta «equiparabile sul piano civilistico» alla trasformazione di «una società di fatto»; trattandosi, però, di una società che non svolge attività commerciale, in quanto produce reddito di lavoro autonomo, si ha la conseguenza che:

- concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1-bis, lettera a), Tuir) le plusvalenze dei beni strumentali realizzate mediante cessione a titolo oneroso; con la conseguenza che il valore delle plusvalenze è dato dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato; e che, in assenza di corrispettivo (come accade nel caso del passaggio da studio associato a Stp), si ha riguardo alla differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato;
- per i beni diversi da quelli strumentali e per i crediti conferiti si considera corrispettivo conseguito (articolo 9, comma 2, Tuir) il valore normale dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformazione in Stp, il quale concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

In altre parole, quando la trasformazione comporta il mero mutamento della forma giuridica di una società, l'operazione è fiscalmente neutrale dal punto di vista delle imposte dirette (articolo 170 del Tuir), poiché si tratta di un evento che non comporta alcun effetto traslativo dei beni sociali i quali restano nella sfera patrimoniale dello stesso soggetto e quindi, sia prima che dopo l'operazione, sempre assoggettati al regime del reddito d'impresa. Invece, nel caso del passaggio da associazione professionale a Stp deve applicarsi l'articolo 171 del Tuir, e cioè la disciplina che regola il passaggio da una società lucrative a un ente non commerciale oppure da un ente non commerciale a un soggetto Ires.

## PAROLA CHIAVE

### # Stp

La possibilità di creare società tra professionisti è stata prevista dalla legge 183/2011, poi modificata dal decreto legge 1/2012, e quindi attuata dal regolamento dei ministri della Giustizia e dello Sviluppo economico. Le Stp possono essere in forma semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, Spa, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative. Nella denominazione sociale della Stp deve comparire la dicitura società tra professionisti e per quest'ultimi non è consentito essere socio di più società. I professionisti devono osservare il codice deontologico dell'Ordine a cui sono iscritti mentre la società, che può svolgere anche più attività professionali, è tenuta al rispetto delle regole dell'Ordine a cui viene iscritta

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Appalti, sull'accesso alle gare più certezze per le imprese

## DL SEMPLIFICAZIONI

**Chiarito l'elenco dei casi che portano gli operatori al cartellino rosso**

**Giuseppe Latour**

Cambia lo scenario dell'accesso agli appalti pubblici. Con l'allungamento, ma anche il chiarimento, della lista di situazioni che porteranno le imprese ad essere escluse dalle gare. È questo, stando alle bozze uscite dal Cdm, l'unico tassello della riforma del Codice appalti rimasto nel decreto semplificazioni, atteso a breve alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il decreto interviene sulle regole in materia di contratti pubblici, per assicurare «la piena coerenza delle norme

interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo», garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di «gravi illeciti professionali».

È un riferimento a uno dei passaggi più contestati del Codice appalti del 2016, l'articolo 80 sui requisiti di accesso alle gare, nella parte in cui colpisce con l'esclusione dalle procedure di appalto le imprese che si siano rese colpevoli di condotte che possano mettere in dubbio la loro integrità o affidabilità. Questo passaggio mirava a valorizzare il curriculum degli operatori, premiando chi non si è mai macchiato di carenze in fase di esecuzione di un appalto. Il problema è che, al momento dell'applicazione, ha scatenato una molteplicità di interpretazioni diverse. Finendo anche sotto la lente della Corte di Giustizia Ue.

Il decreto, allora, individua una so-

luzione, riscrivendo il Codice. E stabilisce che l'impresa sarà esclusa quando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Non ci sono più gli esempi che caratterizzavano la vecchia norma e che avevano causato più di una difficoltà.

Negli altri casi, non sarà più l'amministrazione ad avere l'onere di dimostrare l'illecito «con mezzi adeguati». L'operatore, allora, sarà escluso quando abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate «ai fini di proprio vantaggio» oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiu-

dicazione. O, ancora, quando abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Ultima esclusione ci sarà quando l'impresa abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. In questo caso, la stazione appaltante dovrà fare riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla sua gravità. L'elenco, rispetto alla precedente versione, punta a una maggiore chiarezza, perché richiede che le situazioni critiche abbiano determinato «la risoluzione per inadempimento» o «una condanna per risarcimento o altre sanzioni comparabili».

© PRODUZIONI RISERVATA



## Piccoli comuni, anticorruzione semplice

Anticorruzione semplificata per i piccoli comuni. L'Anci ha predisposto una guida per l'applicazione del Piano nazionale anticorruzione 2018, che tra i suoi contenuti più rilevanti, indica alcuni strumenti per rendere meno gravosi i moltissimi adempimenti burocratici imposti dal sistema anticorruzione, eccessivamente pesanti per gli enti di piccole dimensioni e con poco personale. Per «piccoli comuni», l'Autorità intende quelli con popolazione fino a 15 mila abitanti. Una prima semplificazione riguarda l'adozione annuale del piano triennale di prevenzione della corruzione, elaborato piuttosto complesso e ridondante. Nella nota (curata dal gruppo di lavoro coordinato da Stefania Dota, vicesegretario generale e da Maria Rosaria Di Cecca, responsabile Ufficio affari istituzionali) l'Anci ricorda che secondo l'Anac sarà possibile elaborare il piano evidenziando l'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, confermando quindi i contenuti di quello già adottato, con l'eventuale indicazione di integrazioni o correzioni di misure preventive se necessarie a seguito del monitoraggio svolto dal responsabile anticorruzione.

A proposito del responsabile, si potrà nominare con provvedimento motivato un "referente" cui affidare la continuità del-

le attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa. I piccoli comuni potranno pubblicare i dati e i documenti previsti dal dlgs 33/2013 mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione «Amministrazione trasparente» conduce all'albo pretorio on line avendo cura che il link conduca al documento e non alla pagina iniziale dell'albo pretorio. Gli obblighi di trasparenza, ancora, si adempiranno anche con collegamenti ipertestuali ad altri siti istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili, come nel caso di un comune capofila di una centrale unica di committenza che pubblici nella propria sezione i dati della sottosezione «bandi di gara e contratti» della sezione «Amministrazione trasparente» di un comune aderente. I piccoli enti potranno pubblicare in via semplificata l'organigramma, limitandosi ad indicare la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. In quanto alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, invece di effettuare la sintesi prevista dall'articolo 23 del dlgs 33/2013, si potrà anche pubblicare il provvedimento integrale, assicurando il rispetto dei dati riservati.

Luigi Oliveri



# Legali, contributi indeducibili

*La quota del 4% addebitata al cliente non può essere portata in deduzione dall'imponibile. Essa, per la Cassazione, non fa parte del compenso professionale*

I contributi versati dall'avvocato alla Cassa forense non sono deducibili dal reddito complessivo. Il beneficio fiscale sussiste solo nel caso in cui il costo non sia stato ribaltato sul cliente. Lo ha sancito la Corte di cassazione respingendo il ricorso di un legale. L'importo del 4% del fatturato riportato nella parcella è a carico del cliente: esso non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto.

Alberici a pag. 32

**LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE IL BENEFICIO FISCALE SOLO SE IL COSTO NON È RIBALTATO SUL CLIENTE**

## *I contributi versati alla cassa forense non sono deducibili*

I contributi versati dall'avvocato alla Cassa forense non sono deducibili dal reddito complessivo. Il beneficio fiscale sussiste solo nel caso in cui il costo non sia stato ribaltato sul cliente.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 32258 del 13 dicembre 2018, ha respinto il ricorso di un legale.

La vicenda riguarda un professionista che aveva ricevuto un recupero a tassazione della maggiore Irpef. L'ufficio delle Entrate aveva infatti negato la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dall'avvocato alla Cassa forense.

Inutile il ricorso del legale alla Ctp di Napoli che aveva confermato l'atto impositivo. La decisione è stata poi confermata in secondo grado dalla Ctr e ora resa definitiva in sede di legittimità.

Il contribuente insisteva per il beneficio fiscale data l'obbligatorietà del versamento. Gli Ermellini hanno disatteso la tesi confermando e rendendo definitivo il verdetto d'appello.

In particolare sul punto hanno chiarito che le ragioni esposte dal ricorrente si infrangono sul dato letterale dell'art. 50 del Tuir, secondo il quale dal

compenso del professionista sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (mentre concorrono a formare la sola base imponibile ai fini Iva). È infatti pacifico, ricorda la Corte, che l'importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall'art. 10 del Tuir. Né il caso rientra nelle ipotesi di versamenti

eseguiti dal contribuente (professionista) senza che il costo sia ribaltato sul cliente, come ad esempio nel caso in cui il contributo integrativo minimo sia stato versato alla Cassa forense a prescindere dalla fatturazione di prestazioni, perché necessario al raggiungimento dell'importo minimo richiesto per la permanenza della iscrizione alla medesima Cassa (in questa ipotesi deducibile). Nulla da fare neppure sul tentativo del contribuente di far dichiarare nulla la notifica della cartella di pagamento.

Ora al legale non resta che versare la differenza dell'Irpef.

**Debora Alberici**

—© Riproduzione riservata—



La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)



Quelle legalmente riconosciute sono svincolate dal codice appalti

## Libere università, legittimi gli affidamenti senza gara

**L**e libere università legalmente riconosciute non sono tenute all'applicazione del codice appalti; la Lumsa non è qualificabile come ente pubblico non economico, ma è un ente di diritto privato, non annoverabile tra gli organismi di diritto pubblico. Lo ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione con la deliberazione del 14 novembre 2018 (n. AG 6/2018/AP) rispetto a una richiesta di parere giunta dalla Lumsa che aveva sottoposto all'attenzione dell'Autorità la questione relativa all'applicabilità del regime delineato dal dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) agli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture.

Si trattava di valutare l'esistenza degli elementi che configurano il cosiddetto controllo analogo e su questi profili il ministero vigilante aveva fatto presente fra le altre cose che le università non statali legalmente riconosciute non sono sottoposte a controllo di organi pubblici, come confermato dal rd n. 1592/1933 (art. 203) e dalla legge n. 168/1989 che ha definito le università statali e non statali riconosciute, quali soggetti dotati di piena autonomia anche ordinamentale.

L'unico controllo del ministero riguardava l'applicazione degli standard minimi di qualità per l'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio.

L'Autorità ha anche chiesto al Consiglio di Stato di esprimere un suo parere (emesso nell'adunanza della commissione speciale del 25 settembre 2018) dal quale si ricavava in primo luogo che il combinato disposto degli articoli 51 e 199 del rd n. 1592/1933 deve ritenersi abrogato implicitamente, per incompatibilità

con il vigente sistema normativo di disciplina dei contratti pubblici, con riferimento in particolare alle nozioni di amministrazione aggiudicatrice e di organismo di diritto pubblico.

In secondo luogo, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la Lumsa non è qualificabile come ente pubblico non economico, ma è un ente di diritto privato e non è annoverabile tra gli organismi di diritto pubblico, poiché «difetta il terzo dei tre requisiti cumulativi necessari per la configurabilità di tale tipologia soggettiva, ossia il requisito della influenza pubblica dominante, poiché riceve un contributo finanziario pubblico di minima entità, registra la presenza di un solo componente pubblico sugli undici membri dell'organo di amministrazione, non presenta nessun componente pubblico nell'organo di vigilanza, non è soggetto al controllo statale della gestione, poiché la vigilanza ministeriale e gli altri poteri previsti dalla legge speciale costituiscono un potere di vigilanza estrinseca e formale e non integrano quel controllo intrinseco e sostanziale sulla gestione che è richiesto ai fini della sussistenza di questa particolare modalità di manifestazione del requisito della dominanza pubblica».

Pertanto, aderendo e facendo proprio il parere del Consiglio di Stato, l'Anac ha stabilito che la Lumsa può procedere alla stipula di contratti di lavori, servizi e forniture senza necessità del previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, non essendo qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici.

— © Riproduzione riservata —



## INFRASTRUTTURE

# PERCHÉ LE GRANDI OPERE PIACCONO AL NORDEST

di Enrico Franco

**S**e il governo ha impiegato un po' a comprendere la necessità di un confronto con le imprese, mostrando inizialmente un certo fastidio per le loro proteste, nel Nordest la sintonia tra Palazzo e ceto produttivo non ha registrato interruzioni. I governatori leghisti, infatti, hanno espresso subito la loro solidarietà. Il veneto Luca Zaia, in consiglio regionale, ha detto che «queste manifestazioni non sono sbagliate, anzi». E il trentino Maurizio Fugatti, pur non smentendo la sua indole di prudente equilibrista, ha dichiarato: «Non so se gli artigiani abbiano ragione a scendere in piazza. Ma politicamente siamo d'accordo con loro, vogliamo anche noi le opere». La battaglia non riguarda solo l'economia: certo, i cantieri spingono il Pil, men-

tre i dazi americani, il rallentamento della Germania e lo spread preoccupano le aziende, tuttavia la congestione del traffico è un problema che tocca la qualità della vita oltre che, ovviamente, la competitività dei territori. Già trent'anni fa, al cronista che gli chiedeva perché i suoi manager andassero dalla sede Luxottica di Agordo allo stabilimento di Rovereto in elicottero, Leonardo Del Vecchio rispondeva così: a parte il fatto che il tempo dei miei dirigenti costa più di un breve volo, quando arrivano sul posto sono sereni anziché stressati da ore di coda al volante.

Insomma, è naturale che Zaia ponga i temi della viabilità in cima alla propria agenda: «La Tav, la Pedemontana, la Valdastico Nord, la Romea Commerciale, la Strada regionale 10 si devono fare». Di più: «La Pedemontana si sta facendo e si farà: la apriamo il 31 dicembre 2020». Per i leghisti veneti non

è pensabile che gli ostacoli arrivino da un governo amico, proprio adesso che in Trentino Fugatti, nella sua prima (stringata) relazione programmatica, ha promesso sia il via libera alla Valdastico, finora osteggiata dal centrosinistra, sia l'ampliamento della statale della Valsugana nei tratti in cui è ancora a una sola corsia.

All'estremo nord, il furore contro le grandi opere risulta ancora meno comprensibile. Alle 14.33 del 4 dicembre è stato abbattuto il diaframma della porta sud del tunnel del Brennero, completando uno dei tratti di maggior complessità poiché passa sotto il fiume Isarco e sotto l'A22: i lavori per realizzare il collegamento sotterraneo più lungo al mondo sono iniziati oltre dieci anni fa e sono già stati effettuati 93 chilometri di scavi sui 230 previsti. Fermarsi oggi, a prescindere dalla sorte di un migliaio di lavoratori, significherebbe aver creato inutilmente un gigantesco buco. Eppure il

giorno dopo il ministro Fraccaro (Cinque Stelle) ha ribadito che pure a questo punto occorre valutare costi e benefici del cantiere, mentre per quanto riguarda la Valdastico ha rilevato come non vi sia un progetto esecutivo da esaminare.

Thomas Klapfer, sindaco di Fortezza, è d'accordo sulla necessità di soppesare gli investimenti infrastrutturali sotto vari punti di vista. Se la comunità altoatesina non ha praticamente protestato contro la realizzazione del tunnel del Brennero, spiega, è sì dovuto al fatto che è stata coinvolta nel progetto fin dall'inizio, ma soprattutto dalla convinzione che trasferire su rotaia almeno una parte dei Tir allineati ogni giorno sulla congestionata autostrada «si tradurrà in un miglioramento della vivibilità». Il cantiere, conclude perciò, oggi porta traffico, polvere e rumore ma anche la prospettiva di un domani migliore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il traffico

È un problema che riguarda la qualità della vita e la competitività dei territori



# Terzo valico, il sì di Toninelli «Ma l'opera deve cambiare»

## INFRASTRUTTURE

Le misure proposte dal ministro su porto di Genova e snodo di Alessandria

Non si tratta di stravolgimenti del progetto, i lavori andranno avanti

Giorgio Santilli

ROMA

Il terzo valico fra Milano e Genova va avanti. Parola di Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture ha reso noti ieri i risultati dell'analisi costi-benefici sull'opera ferroviaria che costa 6,2 miliardi e dovrebbe essere conclusa nel 2023. «Il Terzo valico non può che andare avanti» - ha scritto il ministro su Facebook - perché i costi di abbandono dell'opera (spese già sostenute, penali da pagare alle imprese, ripristino dei luoghi) ammonterebbero a 2,7 miliardi di euro (1,2 di spese pregresse e 1,5 di penali), mentre l'eccedenza di costi sui benefici viene quantificata dall'analisi

svolta dai tecnici del ministero sul progetto attuale dell'opera in 1,576 miliardi di euro. Bisogna anche aggiungere che in questa somma pesano 905 milioni di euro incassati in meno dallo Stato dalle accise sulla benzina. Ma ridurre le emissioni inquinanti e favorire una politica ambientale di riconversione del trasporto dalla gomma al ferro contempla costi che lo Stato non può non mettere in conto.

Nel suo post Toninelli spiega però che il progetto dovrà cambiare. Far andare avanti l'opera «non significa condurla a termine così com'è, bensì rendere l'opera efficiente rispetto agli scopi». Toninelli spiega allora che la nuova linea ferroviaria «deve essere davvero ben collegata con Genova: dunque, i binari devono arrivare fin dentro il porto».

In realtà le modifiche che propone il ministro non sono uno stravolgimento del progetto, anzi. I lavori andranno avanti e non dovrebbero subire rallentamenti se si sbloccano rapidamente il quinto lotto e i finanziamenti al sesto. Ecco le modifiche del ministro. «Bisogna rendere pienamente operativo lo snodo retroportuale di Alessandria che peraltro insiste su

un'area di proprietà di Rfi e Mercitalia. Alessandria deve essere e sarà il retroporto naturale di Genova perché ha tutte le caratteristiche per diventarlo».

La seconda: connettere la nuova linea al porto di Genova. Ma questa è una integrazione progettuale tutta di competenza di Rfi ed esula, su un piano contrattuale, dal terzo valico in

## L'ANTICIPAZIONE



IL SOLE 24 ORE  
30 OTTOBRE  
2018 PAG. 6

L'esito positivo dell'analisi costi-benefici del Terzo valico ferroviario fra Milano e Genova è stato anticipato sul Sole 24 Ore del 30 ottobre scorso. Un'opera che «ha un avanzato stato di pianificazione finanziaria e progettuale e ha già speso quasi un miliardo dei 6,6 necessari per completare il lavoro»

senso stretto. Bene fa, però, il ministro a riproporre il tema dei raccordi con le infrastrutture portuali, tema drammatico a Genova e nella gran parte degli scali italiani.

Toninelli indica poi «azioni a corridoio che sono di vitale importanza: il potenziamento dei servizi regionali per migliorare i collegamenti delle località intermedie con l'area metropolitana genovese, la riduzione dei tempi di viaggio per i passeggeri fra Genova e le città di Milano e Torino, il possibile raddoppio della linea Andora-Finale Ligure ed interventi sul nodo ferroviario di Genova per ridurre il traffico su gomma». Anche queste modifiche non toccano l'opera e l'appalto in modo diretto.

Toninelli infine difende il suo metodo sulle grandi opere, quello dell'analisi costi-benefici a supporto di una scelta politica che tenga conto anche dei costi giuridici dell'abbandono di un'opera. Cerca di prevenire critiche che potrebbero arrivarci da fuori e dentro il Movimento. «Chi ci attacca - scrive - dice che siamo quelli del no a prescindere, sosterrà ora che stiamo tradendo la nostra anima ambientalista. Non è così, noi siamo sempre gli stessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Report 2018 dell'Agenzia della coesione sui tempi di realizzazione dei lavori pubblici

# Opere lumaca, 4 anni per farle

## Progettazioni: peggiorata la performance dei comuni

Pagina a cura  
 DI ANDREA MASCOLINI

**È** di 4,4 anni la media per realizzare un'opera pubblica; migliorano le performance dei tempi di progettazione delle regioni e dei ministeri, ma peggiorano quelle dei comuni (oltre 20 mesi); si riducono i cosiddetti «tempi di attraversamento» (approvazioni e altro) nella fase di progettazione preliminare; diminuisce il tempo per la realizzazione delle opere di piccolo importo in ragione della riduzione dei tempi di progettazione, mentre aumenta quello delle grandi opere, oltre i 50 milioni; la progettazione preliminare assorbe la maggior parte del tempo della fase progettuale (oggi il 69%, ma era il 75% nel 2014).

**È quanto si legge nel Rapporto 2018 sui tempi di attuazione delle opere pubbliche 2018**, curato dall'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del Nuvec (Sistema conti pubblici territoriali. Analisi e monitoraggio degli investi-

menti pubblici) che prende in considerazione l'arco temporale che intercorre tra l'avvio della progettazione e la conclusione dei lavori.

**Il documento, che aggiorna la precedente edizione risalente al 2014**, prende in esame un campione molto più ampio di 56 mila opere (erano 35 mila nel 2014) per un valore complessivo di 120 miliardi di euro (erano 100 nel 2014). La rilevazione riguarda interventi ricompresi nella programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 e quelli finanziati nel periodo 2000-2006 dalla politica di coesione nazionale, anche dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc, ex Fas).

**Nel rapporto si legge che «pur in una sostanziale invarianza delle condizioni in cui si realizzano le opere, è possibile cogliere qualche segnale di cambiamento, sia in senso positivo che in senso negativo».** In particolare, rimane sostanzialmente invariata la media dei tempi di realizzazione delle opere (4,4 anni nel 2018 contro 4,5 anni nel 2014): si riducono

leggermente i tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, aumenta leggermente la fase di bando.

**Un aspetto rilevante riguarda la contrazione della durata delle opere più piccole per effetto di una riduzione dei tempi di progettazione.**

Si allungano i tempi di realizzazione delle opere più grandi (oltre i 50 milioni di euro) per effetto dell'allungamento dei tempi di tutte le fasi.

Il peso dei «tempi di attraversamento» si riduce passando dal 61% al 54%.

**La progettazione preliminare è sempre quella dove il peso di tali tempi è maggiore, 69% contro 75% del 2014**, ma nelle altre due fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) «tempi di attraversamento» e tempo effettivo della fase arrivano ad equivalersi. Il peso dei «tempi di attraversamento» si riduce in tutte le classi di costo ma in maggiore misura per le opere di importo inferiore ai 5 milioni di euro, che quindi guadagnano in efficienza rispetto a quelle di importo maggiore.

La riduzione di queste fasi, che tipicamente riguardano le approvazioni, risultano più sensibili in alcuni settori rispetto ad altri: la distanza tra il settore meno efficiente (edilizia) e quello più efficiente (altri trasporti) era di 18 punti percentuali nel 2014, adesso la differenza si è ridotta a 8 punti percentuali.

**Dal punto di vista territoriale** migliorano le performance complessive della Sicilia (la durata netta passa da 6,9 a 5,3 anni) e dell'Umbria (da 4,9 a 4,3 anni) per la contrazione della durata netta in fase di progettazione. Sono invece in peggioramento le performance del Molise (da 4,9 a 5,7 anni) a causa di un incremento dei tempi netti di progettazione (da 3 a 3,7 anni). Rispetto al valore medio nazionale le posizioni delle regioni non mutano nella sostanza nel confronto con il 2014. Cresce la differenza tra la performance migliore (regioni) e quella peggiore (comuni intermedi) da circa nove mesi e mezzo a oltre 20 mesi.

© Riproduzione riservata



## RISCHIO IDROGEOLOGICO

# *La Regione Marche stanZIA 4 milioni per prevenire danni*

La Regione Marche ha stanziato 4 milioni di euro a sostegno ad interventi selvicolturali e per la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio frana, esondazione o valanghe. Il bando che concede il sostegno è stato emanato nell'ambito della sottomisura 8.3 operazione a) azione 2 «Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico» del piano di sviluppo rurale 2014-2020.

Possono richiedere il contributo gli enti locali e gli enti pubblici in generale, per interventi ubicati in aree a rischio idrogeologico. Sono ammissibili al sostegno gli investimenti per interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico, quali impluvi, fossi, torrenti e fiumi.

Inoltre, sono finanziabili progetti per la realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali, nonché per la realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale. Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio 2019.

